



STUDIO PIRINU
Consulenti del Lavoro

DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: info@studiopirinu.it

P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

www.studiopirinu.it

Ai Sigg. Clienti dello Studio

Circolare n. 9 del 07/10/2021

OGGETTO : Procedure di Verifica Certificazione Verde (Green Pass).

Con riferimento agli obblighi in oggetto (cfr. nostra newsletter n. 5/2021) si ricorda che, a far data dal **15/10/2021**, tutti i lavoratori - per poter accedere ai luoghi di lavoro - dovranno esibire il **GREEN PASS** o il titolo di esenzione dalla campagna vaccinale. Il datore, su cui grava l'obbligo di istituire i controlli, deve - di conseguenza - informare i lavoratori sulle modalità con cui saranno svolte le verifiche e sugli obblighi cui saranno soggetti.

Si ricorda che il Green Pass viene rilasciato:

- per avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale;
- per avvenuta guarigione da COVID, con contestuale cessazione del periodo di isolamento;
- per effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Sulla base di quanto previsto dal Decreto Legge 127/2021, i controlli devono essere disposti direttamente dal datore di lavoro o da un suo incaricato. Alleghiamo all'uopo, ove si opti per quest'ultima soluzione, un modello utile alla eventuale designazione del soggetto prescelto.

La norma suddetta identifica nel datore di lavoro l'organo preposto ad individuare i criteri necessari al controllo delle certificazioni verdi. Il D.P.C.M. 17 giugno 2021 indica le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni di verifica per l'accesso ai luoghi di lavoro, che andranno poste in essere a far data dal 15 ottobre 2021 e, necessariamente, descritte in un apposito documento. Ci pare opportuno, a questo scopo, allegare un format da adattare alle Vostre esigenze.

È, inoltre, importante e fondamentale consegnare ai lavoratori una comunicazione nella quale vengono evidenziate le informazioni utili e necessarie affinché questi siano edotti:

- sulle procedure per l'accesso al luogo di lavoro, richiedendo loro di presentare all'ingresso la certificazione verde (**GREEN PASS**) o il titolo di esonero da tale certificazione;
- sull'impossibilità di accedere ai luoghi di lavoro ove non venga esibita la predetta documentazione;
- sulle sanzioni previste per i lavoratori che vengono sorpresi all'interno dell'azienda in assenza delle certificazioni.

Anche a quest'ultimo scopo, alleghiamo una apposita bozza di comunicazione.

È bene ricordare che il datore di lavoro inadempiente rischia una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

Si rimane, naturalmente, a disposizione per ogni e qualunque chiarimento dovesse rendersi necessario.

L'occasione, come sempre, è gradita per salutarVi cordialmente.

Allegati:

- ✓ Comunicazione di designazione eventuale incaricato ai controlli;
- ✓ Format procedure organizzazione verifiche, da adattare alle esigenze aziendali;
- ✓ Informativa ai lavoratori.

INSERIRE I DATI E LOGO AZIENDALE	
----------------------------------	--

DESIGNAZIONE DELL'INCARICATO PER IL CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI IN AZIENDA
--

Il sottoscritto/la sottoscritta, _____,
in qualità di legale rappresentante dell'Azienda _____
con sede in _____
P.IVA _____

DESIGNA

Il Sig. /Sig.ra _____
identificato dal codice fiscale _____,
a partire dal giorno ____/____/____

PER:

- La verifica delle certificazioni verdi (**GREEN PASS**) per l'accesso al luogo di lavoro ai sensi del Decreto Legge 21/9/21 n. 127, con le modalità indicati nel DPCM 17 giugno 2021 art. 13 – comma 1;
- La verifica del possesso, in assenza del Green Pass, del titolo di esonero;
- Controllo del documento di identità dell'intestatario della Certificazione Verde ai sensi del DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 4, ove necessario.

PER LO SVOLGIMENTO DEL SUO INCARICO

Il lavoratore designato dovrà far riferimento alla **procedura per l'organizzazione delle verifiche del possesso del GREEN PAS**, su cui è stato informato e formato e di cui riceve la sua copia.

lì, ____/____/____

Firma dell'incaricato

Firma del Datore di Lavoro

INSERIRE I DATI E LOGO AZIENDALE	
---	--

PROCEDURA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL POSSESSO DEL GREEN PASS PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO

(La seguente procedura diventa parte integrante del Documento di valutazione dei rischi dell'ordine riportata, come previsto dal art. 28 del Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81 integrato con: Legge 7 Luglio 2009 n° 88; Decreto legislativo 3 Agosto 2009 n° 106)

AZIENDA/ENTE	
SEDE LEGALE	
SEDE OPERATIVA	

IL PRESENTE DOCUMENTO SI COMPONE DI N. 6 FOGLI E
COSTITUISCE UN CORPO UNICO

REVISIONE 00 DEL __/__/____
Pag 1 di 6

INDICE

<u>1.</u>	<u>SCOPO</u>	<u>3</u>
<u>2.</u>	<u>CAMPO DI APPLICAZIONE</u>	<u>3</u>
<u>3.</u>	<u>DEFINIZIONI</u>	<u>3</u>
<u>4.</u>	<u>RESPONSABILITÀ</u>	<u>3</u>
<u>5.</u>	<u>MODALITÀ DI DESIGNAZIONE</u>	<u>4</u>
<u>6.</u>	<u>MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEGLI INCARICATI</u>	<u>4</u>
<u>7.</u>	<u>STRUMENTI DI VERIFICA</u>	<u>5</u>
<u>8.</u>	<u>DICHIARAZIONE SPP</u>	<u>6</u>

1. SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde (Green Pass) per l'accesso ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura è predisposta in applicazioni delle disposizioni previste del Decreto Legge 21 settembre 2021 relativamente alla verifica del possesso della Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) per l'accesso al luogo di lavoro e indica le modalità operative per gli incaricati al controllo del possesso della Certificazione Verde (Green Pass) per l'accesso al luogo di lavoro, che potranno essere effettuate a campione.

3. DEFINIZIONI

Certificazione Verde: certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. Le modalità di ottenimento della Certificazione Verde sono indicate nel D.L. 52/2021.

Green Pass: Certificazione Verde

Incaricato al Controllo: Persona, incaricata dal datore di lavoro per la verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19.

Interessato: Lavoratore o altra persona che deve accedere al luogo di lavoro, formazione o di volontariato.

Procedura: Modo specifico per svolgere un'attività o un processo.

VerificaC19: Applicazione avente scopo di verificare codice a barre bidimensionale (QR Code) per la verifica del possesso della Certificazione Verde.

APP: Applicazione installabile su dispositivo elettronico portatile o fisso

4. RESPONSABILITÀ

Datore di Lavoro: è il responsabile della designazione del/gli Incaricato/i al Controllo e della predisposizione e attuazione della presente procedura.

Incaricato al Controllo: Responsabile delle attività di controllo previste dalla presente procedura.

5. MODALITÀ DI DESIGNAZIONE

L'incaricato al controllo della certificazione verde è designato dal datore di lavoro attraverso lettera di incarico, di cui modello allegato al presente documento.

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEGLI INCARICATI

Lo svolgimento dell'attività di controllo dovrà essere effettuato tramite applicazione software che garantisce l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo, nello specifico l'applicazione è denominata "VerificaC19".

La modalità di utilizzo è la seguente:

- a) L'incaricato al controllo, a campione e prioritariamente al momento dell'ingresso, richiede all'interessato il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass).
- b) L'incaricato al controllo attraverso l'APP "VerificaC19" legge il QR Code.
- c) L'APP mostrerà all'Incaricato al controllo le seguenti informazioni:
 - a. Validità della certificazione verde (Green Pass)
 - b. Nome cognome e data di nascita dell'intestatario
- d) Per accertare l'identità dell'interessato, l'incaricato potrà richiedere un documento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei dati.
- e) L'incaricato consente l'accesso ai luoghi di lavoro all'interessato che seppur sprovvisto di Certificazione Verde (Green Pass), è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione (art.1 – comma 3 e art. 3 – comma 3 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127). In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni:
 - a. i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
 - b. la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
 - c. la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____";
 - d. Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); – Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);

- e. Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.
- f) L'incaricato non consente l'accesso all'interessato qualora l'applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o qualora l'interessato non esibisca il certificato verde (Green Pass).
- g) L'incaricato non consente l'accesso all'interessato che presenta una Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità.
- h) L'incaricato al controllo comunica al proprio datore di lavoro l'eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde.
- i) L'incaricato non deve effettuare:
 - a. Fotografie
 - b. Copie cartaceo o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass)
- j) L'incaricato al controllo non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.
- k) L'incaricato al controllo, non può cedere l'incarico se non autorizzato dal datore di lavoro.
- l) L'incaricato avverte il datore di lavoro qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura.

7. STRUMENTI DI VERIFICA

Il datore di lavoro mette a disposizione degli incaricati al controllo i dispositivi necessari per lo svolgimento dell'incarico assegnato. L'incaricato non utilizza dispositivi privati per lo svolgimento dell'attività indicata nella presente procedura.

8. DICHIARAZIONE SPP

IL datore di lavoro in collaborazione con il consulente esterno della sicurezza ha predisposto la presente procedure e ne ha reso partecipi il medico del lavoro ed rappresentante dei lavoratori/territoriale che apponendo le firme a seguire dichiarano di esserne a conoscenza

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Il Medico Competente

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza / Territoriale

INSERIRE I DATI E LOGO AZIENDALE	
---	--

INFORMATIVA AI LAVORATORI

CONTROLLO DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS)

PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Si informano tutti i Lavoratori dell'Azienda che a partire dal 15 ottobre 2021, fino a cessazione dell'emergenza da Covid-19, si applicano le disposizioni previste del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, relativamente al possesso della Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) per l'accesso al luogo di lavoro.

Il lavoratore che al momento dell'accesso al luogo di lavoro, comunichi di non essere in possesso della Certificazione Verde (Green Pass) o che venga trovato, durante un controllo, sprovvisto di tale certificazione, sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del Green Pass e, comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Ricordiamo altresì che il Decreto Legge n. 127/21 prevede per il lavoratore che accede al luogo di lavoro sprovvisto di Certificazione Verde una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.

Si ricorda a tutti i lavoratori che a seguito dell'accesso ai luoghi di lavoro restano in essere tutte le misure individuate all'interno del protocollo anti-contagio da covid-19 applicato in Azienda.

Sono esonerati dall'obbligo di presentare la Certificazione Verde (Green Pass) per l'accesso ai luoghi di lavoro, tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale che hanno ricevuto idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

La verifica del possesso del Green Pass sarà effettuata da parte degli incaricati dal Datore di Lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, anche in materia di privacy e della procedura aziendale allo scopo predisposta. In particolare, il controllo del possesso del Green Pass avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) L'incaricato al controllo richiede all'interessato di esibire il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass).
- b) L'incaricato al controllo attraverso l'APP "VerificaC19" legge il QR Code.
- c) L'APP mostrerà all'Incaricato al controllo le seguenti informazioni:
 - a. Validità della certificazione verde (Green Pass)
 - b. Nome cognome e data di nascita dell'intestatario
- d) Per accertare l'identità dell'interessato, l'incaricato potrà richiedere un documento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei dati.
- e) L'incaricato consente l'accesso ai luoghi di lavoro all'interessato che seppur sprovvisto di Certificazione Verde (Green Pass), è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione (art.1 – comma 3 e art. 3 – comma 3 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127).

